

**ADDENDUM ALLA CONVENZIONE
“PLAFOND RICOSTRUZIONE SISMA 2012”**

10 luglio 2025

TRA

Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù 49, Codice Fiscale n. 02088180589 (di seguito l’**“ABI”**);

e

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Roma, Via Goito 4, capitale sociale pari ad Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito, **“CDP”** e, insieme ad ABI, le **“Parti”**).

PREMESSO CHE

- (A)** a seguito degli eventi sismici che hanno interessato i territori dei comuni delle provincie di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012, l’articolo 3, comma 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 (il **“Decreto Legge 74”**) ha previsto interventi per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite e, in particolare, ha disposto che i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto stabiliscano, con propri provvedimenti, adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del Decreto Legge 74, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi per, tra gli altri, la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa o ad uso produttivo;
- (B)** il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ha introdotto, presso CDP, un plafond di provvista finanziaria di scopo, prevedendo all’articolo 3-*bis* (l’**“Articolo 3-*bis*”**), comma 1 che “i contributi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i provvedimenti di cui al comma 5, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato”. A tal fine, i soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori di cui all’articolo 1 del Decreto Legge 74, come integrato dall’articolo 67-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l’ABI, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di Euro 6.000.000.000,00 (seimiliardi/00), ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici;
- (C)** in data 17 dicembre 2012, CDP e ABI hanno sottoscritto una convenzione, successivamente modificata e integrata con *addendum* del 23 luglio 2013, con *addendum* del 16 maggio 2014, con *addendum* del 20 ottobre 2015, con *addendum* del 4 dicembre 2018, con comunicazione del 17 dicembre 2020, con comunicazione del 29 novembre 2021, con comunicazione del 12 ottobre 2022, con comunicazione del 17 novembre 2023 e con comunicazione del 25 novembre 2024 (la **“Convenzione Originaria”**), ai sensi della quale sono state definite le linee guida e le regole applicative per l’utilizzo del Plafond Ricostruzione Sisma 2012 per i fini descritti nell’Articolo 3-*bis*, tramite la stipula dei Contratti di Finanziamento (come definiti nella Convenzione Originaria) con le Banche, al fine di fornire a queste ultime la provvista per la concessione dei Finanziamenti Beneficiario (come definiti nella Convenzione Originaria), il tutto secondo i termini e le condizioni di cui alla Convenzione Originaria;

- (D) l'articolo 25-*quinquies* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 introdotto in sede di conversione con la legge 17 dicembre 2018, n. 136 ha aggiunto all'Articolo 3-*bis* del Decreto Legge 95, il comma 4-*bis* che stabilisce, tra l'altro, che i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole e agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, adottati ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 74, sono erogati dalle banche - in deroga a quanto indicato nel comma 4 del Decreto Legge 74 - sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario in una unica soluzione entro il 31 dicembre 2018;
- (E) al fine di modificare e integrare talune clausole per adeguarle al mutato contesto normativo interno ed esterno di riferimento, CDP e ABI, senza alcun intento o effetto novativo sulla Convenzione Originaria e sui relativi rapporti obbligatori sottostanti, intendono sottoscrivere il presente *addendum* apportando alcune modifiche ed integrazioni ai termini e alle condizioni della Convenzione Originaria e dei relativi allegati (l'**"Addendum 2025"**).

TUTTO CIÒ PREMESSO:

1. **Premesse e definizioni**

Le premesse sopra riportate formano parte integrante e sostanziale del presente Addendum 2025.

I termini espressi nel presente Addendum 2025 con lettera iniziale maiuscola avranno lo stesso significato ad essi attribuito nella Convenzione, salvo ove diversamente specificato.

2. **Modifiche alla Convenzione Originaria**

Con il presente Addendum 2025, CDP ed ABI convengono di modificare, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Addendum 2025 (la "**Data di Efficacia**"), la Convenzione Originaria ed i relativi Allegati secondo il testo che si allega al presente Addendum 2025 quale Allegato 1 (Plafond Ricostruzione Sisma 2012 - Convenzione Modificata) senza alcun intento e/o effetto novativo dei rapporti obbligatori sottostanti.

Qualsiasi futuro riferimento alla Convenzione e a ciascun relativo Allegato si intenderà riferito alla Convenzione Originaria e ai relativi Allegati, così come modificati e/o integrati ai sensi del presente Addendum 2025.

3. **Accettazione delle modifiche di cui al presente Addendum 2025**

Le modifiche apportate alla Convenzione Originaria ed ai relativi Allegati ai sensi del presente Addendum 2025:

- (i) si intenderanno automaticamente, espressamente ed irrevocabilmente accettate da ciascuna Parte Finanziata che abbia sottoscritto un Contratto di Finanziamento Quadro prima della Data di Efficacia, a decorrere dalla data di invio a CDP della prima proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (la "**Data di Accettazione Banca**") (secondo il testo *standard* allo scopo opportunamente adeguato in base a quanto previsto dal presente Addendum 2025) successiva alla Data di Efficacia. Pertanto, i Contratti di Finanziamento Quadro e gli atti a questi accessori già stipulati prima della Data di Efficacia si intenderanno, a decorrere dalla Data di Accettazione Banca, a loro volta automaticamente modificati, senza alcun intento novativo, secondo il rispettivo testo allegato al presente Addendum 2025;
- (ii) si intenderanno automaticamente, espressamente ed irrevocabilmente accettate da ciascun Beneficiario che abbia sottoscritto un Contratto di Finanziamento Beneficiario antecedentemente alla Data di Efficacia, a decorrere dalla data di invio alla relativa Banca della prima Richiesta di Utilizzo, Richiesta di Contributo Agricoltura o Richiesta di Svincolo Contributo Agricoltura, a seconda dei casi, (la "**Data di Accettazione Beneficiario**") (secondo il testo *standard* allo scopo opportunamente adeguato in base a quanto previsto dal presente Addendum 2025) effettuata successivamente alla Data di Efficacia. Pertanto, i Contratti di Finanziamento Beneficiario e gli atti a questi accessori già stipulati prima della Data di Efficacia si intenderanno, a decorrere dalla Data di Accettazione Beneficiario, a loro volta automaticamente modificati, senza alcun intento novativo, secondo il testo allegato al presente Addendum 2025, e
- (iii) si applicheranno ai Contratti di Finanziamento Quadro, ai Contratti di Finanziamento Integrativi e ai Contratti di Finanziamento Beneficiario (nonché a tutta la documentazione ad essi accessoria) stipulati successivamente alla Data di Efficacia ed alle Erogazioni ivi previste.

4. Testo coordinato della Convenzione

L'ABI e CDP concordano che il testo consolidato della Convenzione, allegato al presente Addendum 2025 quale Allegato 1, unitamente ai relativi Allegati, tutti come modificati dal presente Addendum 2025, sarà pubblicato sui siti internet di CDP e di ABI.

5. Forma del presente Addendum 2025

Il presente Addendum 2025 è redatto nella forma del documento informatico sottoscritto con apposizione di firma digitale.

6. Legge regolatrice e foro competente

Il presente Addendum 2025 è regolato dalla legge italiana.

La soluzione di ogni controversia inerente al presente Addendum 2025, la sua validità, efficacia e adempimento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma, 10 luglio 2025

ALLEGATO 1
PLAFOND RICOSTRUZIONE SISMA 2012
CONVENZIONE MODIFICATA